

# Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 4

Roma, 30 aprile 1975

<b>DECRETO SULLA VIGILANZA DEI PASTORI DELLA CHIESA RIGUARDO AI LIBRI</b>	<b>pag. 55</b>
<b>NOTA PASTORALE SU « ABORTO E LEGGE DI ABORTO »</b>	<b>» 59</b>
<b>NOTA PASTORALE SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE</b>	<b>» 62</b>
<b>NOTA SUL RITO DELLA PENITENZA</b>	<b>» 70</b>
<b>APPLICAZIONE DI UNA MESSA A VANTAGGIO DELLE OPERE PER LE MIGRAZIONI</b>	<b>» 72</b>
<b>FONDAZIONE DI RELIGIONE « SANTI FRANCESCO D'ASSISI E CATERINA DA SIENA »</b>	<b>» 73</b>
<b>GIUBILEI SACERDOTALI NELL'ANNO SANTO A ROMA</b>	<b>» 77</b>
<b>IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA C.E.I. NOMINATO VESCOVO</b>	<b>» 77</b>
<b>RICONOSCIMENTO CIVILE DEI NUOVI ENTI</b>	<b>» 78</b>



**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
a cura della Segreteria Generale**

NUMERO 4

30 APRILE 1975

## **Decreto sulla vigilanza dei Pastori della Chiesa riguardo ai libri**

---

*La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 6373/75 del 21.III. 1975, trasmetteva copia del seguente Decreto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede circa la vigilanza sui libri.*

*Si riporta la traduzione italiana pubblicata su L'Osservatore Romano del 10.IV.1975.*

I Pastori della Chiesa, ai quali è affidata la cura di annunciare il Vangelo in ogni parte della terra<sup>1</sup> hanno il compito di osservare, esporre, diffondere e tutelare le verità della fede e promuovere e difendere l'integrità dei costumi. Senza dubbio « Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la rivelazione del sommo Iddio, ordinò agli Apostoli che l'Evangelo, prima promesso per mezzo dei Profeti e da Lui adempiuto e promulgato di persona, come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale lo predicassero a tutti, comunicando i doni divini »<sup>2</sup>. Perciò l'ufficio d'interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa, è

---

<sup>1</sup> Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 23.

<sup>2</sup> Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, n. 7.

affidato al solo Magistero vivo della Chiesa<sup>3</sup>. I Vescovi, successori degli Apostoli, esercitano detto ufficio, in modo speciale lo esercita il successore di Pietro, in quanto perpetuo e visibile fondamento di unità sia dei Vescovi che della moltitudine dei fedeli<sup>4</sup>. Anche gli stessi fedeli, ciascuno secondo il proprio compito, in modo speciale i cultori delle scienze sacre, hanno il dovere di cooperare con i Pastori della Chiesa per conservare e tramandare integralmente le verità della fede e proteggere i costumi.

Per conservare e difendere l'integrità delle verità di fede e dei costumi, ai Pastori della Chiesa compete il dovere e il diritto di vigilare affinché la fede e i costumi dei fedeli non siano danneggiati da scritti; e perciò anche di esigere che la pubblicazione di scritti che riguardano la fede e i costumi siano sottoposti alla sua previa approvazione; ad essi compete anche di disapprovare i libri e gli scritti che attaccano la retta fede o i buoni costumi. Questo ufficio compete ai Vescovi, sia singolarmente, sia adunati in Concili particolari e nelle Conferenze Episcopali, per quanto riguarda i fedeli affidati alla loro cura, e alla suprema autorità della Chiesa per quanto riguarda tutto il popolo di Dio.

Riguardo ai libri e agli altri scritti che debbono essere pubblicati, questa Sacra Congregazione dopo aver consultato diversi Ordinari dei luoghi dove l'attività editoriale è più intensa, in Congregazione Plenaria ha stabilito le seguenti norme:

#### Art. 1

1. Se non è stabilito diversamente, l'Ordinario del luogo, al quale si deve chiedere l'approvazione per la pubblicazione dei libri, secondo le norme che seguono, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore o l'Ordinario del luogo in cui vengono pubblicati i libri, però in modo che se uno di essi ha negato l'approvazione, all'autore non è lecito chiederla all'altro senza averlo informato del precedente diniego.

2. Ciò che viene stabilito con queste norme riguardo ai libri, deve essere applicato a ogni genere di scritti destinati alla divulgazione pubblica, a meno che non consti diversamente.

#### Art. 2

1. I libri della Sacra Scrittura non possono essere pubblicati se non sono approvati o dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo;

---

<sup>3</sup> Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, n. 10.

<sup>4</sup> Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, loc. cit.

similmente affinché si possano pubblicare le loro versioni in lingua vernacola, si richiede che siano approvate dalla stessa autorità e nel medesimo tempo siano corredate dalle necessarie e sufficienti spiegazioni.

2. Le loro versioni, corredate delle convenienti spiegazioni, possono essere preparate dai fedeli cristiani cattolici e pubblicate anche in collaborazione con i fratelli separati, col consenso dell'Ordinario del luogo<sup>5</sup>.

### Art. 3

1. I libri liturgici come anche le loro versioni in lingua vernacola e le loro parti non siano pubblicate se non per mandato della Conferenza Episcopale e sotto vigilanza della stessa, previa conferma della Sede Apostolica.

2. Per pubblicare nuovamente libri liturgici approvati dalla Sede Apostolica come anche le loro versioni in lingua vernacola, fatte e approvate secondo la norma del par. 1 e le loro parti, deve risultare la loro concordanza con l'edizione approvata dall'attestazione dell'Ordinario del luogo nel quale vengono pubblicati.

3. Anche i libri che propongono preci per l'orazione privata non siano pubblicati se non con il permesso dell'Ordinario del luogo.

### Art. 4

1. Per pubblicare i catechismi e altri scritti che riguardano l'insegnamento catechistico e le loro versioni, si richiedono l'approvazione dell'Ordinario del luogo, oppure della Conferenza Episcopale nazionale o regionale.

2. Se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica, nelle scuole sia elementari, sia medie, sia superiori, non possono essere usati come testi di insegnamento i libri che riguardano questioni di Sacra Scrittura, di Sacra Teologia, di Diritto Canonico, di Storia ecclesiastica e che riguardano discipline religiose o morali.

3. Si raccomanda che siano sottoposti all'approvazione dell'Ordinario i libri che trattano le materie di cui al par. 2, sebbene non vengano usati come testi di insegnamento, come anche gli scritti che contengono qualcosa che riguarda in modo speciale la religione o l'onestà dei costumi.

---

<sup>5</sup> Cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, nn. 22, 25.

4. Nelle chiese e negli oratori non possono essere esposti, venduti o distribuiti libri o altri scritti che trattano questioni religiose o morali se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica.

#### Art. 5

1. Avuto riguardo al loro ufficio e alla loro speciale responsabilità si raccomanda vivamente ai chierici secolari di non pubblicare senza il permesso del proprio Ordinario libri che riguardano questioni religiose o morali; e ai membri di Istituti di perfezione senza il permesso del Superiore maggiore, salve le loro Costituzioni che ne impongono l'obbligo.

2. I fedeli non possono scrivere nei quotidiani, nei fogli o periodici che manifestamente sogliono attaccare la religione cattolica o la morale, se non per giusto e ragionevole motivo; i chierici poi e i membri di Istituti di perfezione possono scrivere solo con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

#### Art. 6

1. Salvo rimanendo il diritto di ogni Ordinario di affidare, secondo la propria prudenza, il giudizio sui libri a persone di sua fiducia nelle singole regioni ecclesiastiche, la Conferenza Episcopale può redigere un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle Curie episcopali, o costituire una Commissione di censori che gli Ordinari dei luoghi possano consultare.

2. Il censore, nel compiere il proprio incarico, lasciata da parte ogni parzialità, abbia soltanto presente la dottrina della Chiesa riguardo la fede e i costumi, così come è proposta dal magistero della Chiesa.

3. Il censore deve esprimere il proprio parere per scritto; se esso è favorevole, l'Ordinario, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza per la pubblicazione con la sua approvazione, esprimendo il suo nome oltre la data e il luogo della approvazione; se invece non la concede, l'Ordinario comunichi allo scrittore i motivi del diniego.

Sua Santità Paolo VI, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 7 marzo 1975, ha ratificato e confermato queste norme proposte nella Congregazione Plenaria del suddetto Dicastero e ha ordinato che siano pubblicate.

Dato a Roma, dalla Sede della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 19 marzo 1975.

+ H. HAMER, *Segretario*

FRANCESCO CARD. SEPER, *Prefetto*

## **Nota pastorale su «Aborto e legge di aborto»**

---

*Il Consiglio Permanente della C.E.I., approvando il documento su « Aborto e Legge di aborto » (6 febbraio 1975), deliberò che un suo breve e chiaro riassunto fosse elaborato dalla Segreteria Generale in collaborazione con la Commissione per la Famiglia, perché potesse essere largamente diffuso fra il popolo ed eventualmente letto in Chiesa. Con lettera della Segreteria Generale n. 198/75 del 27 febbraio 1975 la Nota è stata inviata a tutti i membri della C.E.I.*

Fratelli carissimi,

il rispetto per l'uomo, creato a immagine di Dio e redento dal suo amore, in Cristo Gesù, morto e risorto per noi, rischia di eclissarsi sempre più nella società violenta, in cui viviamo.

Segno fra i più preoccupanti di tale eclissi è non solo la pratica dell'aborto direttamente procurato, ma anche il tentativo di legalizzarlo, nell'ordinamento giuridico in forme più o meno radicali.

Di fronte a questa situazione, è imprescindibile dovere e servizio del nostro ministero pastorale richiamare tutti voi cristiani e tutti gli uomini di buona volontà a tenere vigile e illuminata la vostra coscienza sul valore sacro di ogni vita umana e sull'obbligo di accoglierla, di sostenerla e di rispettarla. Di essa, infatti, solo Dio è l'origine e il fine (Gn 2, 7; Sap 15, 11); essa è vigilata dal Suo amore eterno (cfr. Rm 8, 28-30; Ef 1, 4; Gn 4, 10) e difesa dal Suo comandamento « Non uccidere » (Es 20, 13; Mt 5, 21).

A tale proposito i Vescovi membri del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana emanarono, con approvazione unanime, il 6 febbraio u.s., un documento su « Aborto e Legge di aborto ». E' necessario, ora, che le linee essenziali di quel documento siano portate a conoscenza di tutti voi, carissimi fratelli, perché ne riceviate luce e ammonimento e possiate contribuire, « secondo la coscienza, debitamente formata, a iscrivere la legge divina nella vita della città terrena » (*Gaudium et spes*, 42).

### **Situazione e problemi attuali**

1. - L'aborto e, ancor più grave, la sua giustificazione legale, divulgata con abile e organizzata propaganda che fa leva soprattutto sui casi pietosi e sul fenomeno degli aborti clandestini, costituiscono uno dei problemi che inquietano il nostro tempo, e sono un tipico segno

di una mentalità che esalta il valore assoluto dell'uomo, ritenuto arbitro insindacabile della propria vita e dei propri atti, senza più nessun riferimento a Dio.

Sono inoltre preoccupanti il disorientamento dottrinale e la rassegnazione passiva e sfiduciata dei credenti e degli uomini di buona volontà, che quasi dubitano delle proprie convinzioni e ritengono inutile e inefficace ogni azione di contrasto.

Perciò i Vescovi chiedono a tutti i credenti di difendere l'autonomia della propria coscienza di fronte alla martellante propaganda abortistica, valutandola alla luce della fede e della retta ragione, e considerando gli altissimi valori che sono in pericolo: il rispetto del diritto altrui, la difesa dell'innocente, la vita dell'uomo.

### **L'aborto procurato, delitto inumano**

2. - L'aborto, inteso come interruzione volontaria e direttamente perseguita del processo generativo della vita umana, è un grave crimine perché viola il diritto fondamentale dell'esistenza nei riguardi di un essere umano, innocente e indifeso, e lo viola anche per opera di chi, come responsabile di questa esistenza, dovrebbe difenderla e aiutarla.

La vita, una volta concepita, deve essere protetta: ce lo insegna la fede; ce lo propone da sempre e costantemente la Chiesa; ce lo conferma la sana ragione.

Resti dunque chiaro e fermo per tutti che nessuna legge di uomini può rendere moralmente lecito ciò che Dio e la sana coscienza condannano come delitto inumano.

### **Valutazione morale di una legge sull'aborto**

3. - Qualsiasi disposizione legale circa l'aborto procurato, se vuole essere in armonia con la giustizia, se vuole adempiere a una funzione formativa ed educatrice della opinione pubblica e del costume, deve riconoscerlo come reato e come tale perseguirlo, anche se la pena verrà ovviamente proporzionata ai casi e alle circostanze.

In questo quadro si pone il discorso di una possibile revisione delle pene, per tener conto sia delle aggravanti — per esempio la speculazione economica di persone senza coscienza — sia delle attenuanti, che possono ridurre la colpevolezza e il dolo.

Si dirà che una legge conforme a questi principî non risolve la piaga degli aborti clandestini. Al che si deve osservare che non è consentito commettere un arbitrario gesto di ingiustizia — quale sarebbe appunto una legalizzazione permissiva dell'aborto — con la pretesa di introdurre una maggiore giustizia nella vita sociale.

Del resto l'allarmante esperienza dei Paesi dove l'aborto è stato in qualche misura liberalizzato, dimostra che tali leggi allargano sicura-



mente il numero degli aborti « legali », ma non eliminano in un modo proporzionato quello degli aborti clandestini.

### **Azione preventiva contro l'aborto**

4. - I casi difficili e pietosi ci sono presenti. Siamo però convinti che non si risolvano con le leggi permissive. Il rimedio preventivo più efficace e sempre doveroso, consiste in un'azione organizzata e ampia, rivolta a ingenerare e a sostenere una forte coscienza umana e cristiana, illuminata da profonde persuasioni circa il compito di rispettare, promuovere e « accogliere » la vita dell'uomo.

In modo più concreto occorrerà favorire una formazione morale sicura e rigorosa, una politica familiare e sociale che faccia fronte alle difficoltà di una gravidanza indesiderata e venga in aiuto alle situazioni penose.

In certi casi potrà apparire più facile e più radicale il ricorso all'aborto, ma si tratta sempre di un rimedio moralmente illecito e di un gesto profondamente traumatizzante, le cui conseguenze psichiche e sociali non sono facilmente misurabili.

Occorrerà invece predisporre altri provvedimenti più efficaci e più profondi: come una maggior protezione della gestante in difficoltà, una assistenza adeguata alla maternità illegittima e pericolosa, un soccorso tempestivo e qualificato ai minori malformati e sofferenti, una facilitazione dell'adozione speciale, una politica della casa particolarmente attenta alle condizioni dei più disagiati.

\* \* \*

5. - Il compito di difendere la vita non ancora nata è difficile, ma le difficoltà non debbono creare un dubbio per nessuno.

I cristiani, poi, in quest'opera debbono sentirsi sostenuti dalle parole del Signore che ha detto di « accogliere » tutti gli uomini, specialmente i più piccoli, i più poveri, i più indifesi, perché Lui si è identificato in ciascuno di essi: « Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me » (Mc 9, 37).

Sarà una professione di fede e una testimonianza di vera carità, che rientra nella missione evangelizzatrice di tutta la Chiesa e di tutti i cristiani.

Roma, 27 febbraio 1975.

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA C.E.I.

*In data 21.II.1975 l'Ufficio Informazioni della C.E.I. ha diramato il seguente comunicato.*

Di fronte ai gravi interrogativi di ordine morale che ha sollevato la recente sentenza n. 27/75 della Corte Costituzionale relativa alla validità dell'art. 546 del Codice penale, i Vescovi, pur nel rispetto di autonome legittime competenze, non possono non rilevare come tale sentenza infrange un principio fondamentale dell'etica naturale e cristiana e della convivenza civile, qual è quello della salvaguardia del diritto primario alla vita di ogni essere umano.

Resta pertanto pienamente valido quanto ribadito nel documento su « Aborto e Legge di aborto » (6 febbraio 1975) dell'ultimo Consiglio Permanente della C.E.I., e cioè che nessuna eventuale concessione di legge civile può rendere moralmente lecito, per una coscienza retta-mente illuminata, un aborto procurato. Rimane perciò fermo, per tutti ed in particolare per i cattolici, persone e istituti, l'obbligo morale di non ricorrere o cooperare a pratiche abortive.

Per venire incontro a precise richieste che le giungono da ogni parte, la Presidenza della C.E.I. si riserva di richiamare a suo tempo, in una Nota esplicativa, le varie concrete implicazioni e gli orientamenti morali che in questo campo devono formare e sostenere la coscienza dei cattolici.

## **Nota pastorale sulla comunione sotto le due specie**

---

*Con lettera della Segreteria Generale n. 1196 del 7.IX.1974 è stato chiesto il voto ai membri della Conferenza circa l'estensione dei casi per la comunione sotto le due specie; la consultazione ha avuto esito positivo (cfr. « Notiziario della C.E.I. » n. 10 del 5.XI.1974, pp. 231-233).*

*A tenore della succitata lettera, i competenti Uffici della Segreteria hanno provveduto ad una stesura di una Nota di carattere pastorale, esaminata e approvata dalla Commissione episcopale per la Liturgia.*

Della comunione sotto le due specie parla espressamente l'art. 55 della Costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, e ne parla nel contesto della « più perfetta partecipazione alla Messa ». Appunto in vista di tale partecipazione più perfetta alla celebrazione Eucaristica l'arti-

colo raccomanda che i fedeli dopo la comunione del sacerdote ricevano il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio. E prosegue poi così: « Fermi restando i principî dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica e secondo il giudizio del Vescovo come, per esempio, agli ordinati nella Messa della loro sacra Ordinazione, ai professi nella Messa della loro Professione religiosa, ai neofiti adulti nella Messa che segue il loro Battesimo ».

Si tratta di una concessione assai definita e circostanziata, per cui non sarà male esaminarne con cura i precedenti storici e il significato teologico, prima di esporne le modalità dell'attuazione concreta.

### **1. - L'interessamento di tre Concili**

Può far meraviglia che su di un problema ritenuto forse marginale, si siano soffermati ben tre Concili ecumenici e precisamente: quello di Costanza nel 1415, quello di Trento oltre un secolo dopo e recentemente il Vaticano II; e, fatto più sintomatico ancora, che il Vaticano II abbia ora permesso, quello che Costanza e Trento avevano in passato espressamente proibito.

Vuol dire che non è tanto questione del rito in se stesso, quanto di implicazioni di varia natura ad esso collegate, che in diversi momenti storici hanno richiesto l'intervento limitativo da parte dell'autorità della Chiesa.

### **2. - La pratica della Chiesa primitiva**

Al rito in se stesso non fu mai opposta, nei primi secoli cristiani, difficoltà alcuna. Si trattava anzi di cosa pacifica e normale. Come Cristo, inserendo l'istituzione dell'Eucaristia nel rituale ebraico del banchetto sacro, aveva distribuito agli Apostoli le specie consacrate del pane e del vino, così si continuò a fare per secoli, durante la Messa, sia in Oriente che in Occidente: i fedeli ricevevano regolarmente l'Eucaristia sotto le due specie.

Non che mancassero le eccezioni. La comunione a domicilio, per esempio — ci si riferisce specialmente alla comunione dei malati — si faceva sotto la sola specie del pane; come sotto la sola specie del vino veniva data la comunione ai neonati dopo il loro Battesimo.

Le eccezioni però confermano la regola. E la regola era così profondamente sentita ed esattamente praticata, che il limitarsi a una sola specie sarebbe sembrato non solo un mettersi in contrasto con l'operato e l'intenzione di Cristo, ma anche un accostarsi alle posizioni

eretiche dei manichei, contrari per principio all'uso del vino. Per questo, nonostante le difficoltà concrete che si potevano presentare — tra le altre, il pericolo non ipotetico di versare il preziosissimo Sangue — si rimase fedeli alla comunione anche con la specie del vino e si cercò di ovviare alle difficoltà con soluzioni varie; ricorrendo, per esempio, specialmente a Roma, all'uso della cannuccia, o distribuendo ai fedeli, secondo un uso soprattutto bizantino, il pane consacrato, dopo averlo « intinto » nel preziosissimo Sangue.

### **3. - Motivi dottrinali, contingenti e pratici di un cambiamento**

Questa tradizione della comunione sotto le due specie, conservata costantemente fino ai nostri giorni nei riti orientali, conobbe però in Occidente eccezioni più frequenti a cominciare dal secolo XII.

Vi contribuirono fattori diversi.

Anzitutto, lo sviluppo del dogma. Approfondita la dottrina della transustanziazione, maturò man mano la chiara convinzione che tutto il Cristo è sostanzialmente presente *per concomitantiam* in ognuna delle due specie; ne seguiva che, nell'intento di affermare con maggior evidenza questa verità ormai pienamente appurata, la comunione sotto la sola specie del pane fosse ritenuta non solo legittima e normale, ma anche opportuna e raccomandabile, specialmente per le anime semplici. A questi motivi dottrinali, sia igienici che disciplinari, se ne aggiunsero ben presto altri soprattutto di ordine pratico. Sicché, a poco a poco, la comunione sotto una sola specie, che prima era eccezione, divenne regola; e viceversa, la comunione sotto le due specie, prima abituale, rimase qua e là solo come eccezione, specialmente nei monasteri.

### **4. - Rivendicazioni dottrinalmente sviate**

Fu dunque una trasformazione progressiva, si potrebbe dire spontanea, e, quindi, pienamente pacifica. Le difficoltà incominciarono quando gli Orientali prima e, qualche tempo dopo, alcune sette occidentali, attaccarono la nuova disciplina come inammissibile, perché — dicevano — contraria al Vangelo e alla tradizione e rivendicarono quindi con forza la comunione al calice.

Rivendicazione legittima, sulla quale non si poteva, per sé, eccepire. Ma a parte il modo violento con cui veniva fatta — si tacciava come sacrilega l'usanza ormai comune — tale rivendicazione era inficiata da errori di fondo, che potevano minare profondamente non solo la dottrina ormai chiarita e maturata, ma anche la fede stessa nell'Eucaristia.

## 5. - Opposizione della Chiesa sul piano disciplinare

Fu così che la Chiesa si oppose. Si oppose non in linea di principio, ma sul piano disciplinare. Sostenne che la comunione sotto la sola specie del pane era perfettamente legittima, perché teologicamente fondata e praticamente opportuna. Anzi, appunto per evitare esorbitanze, scantonamenti e malintesi, dell'usanza fece ben presto legge e come legge la prescrisse.

Tale la posizione del Concilio di Costanza (1415); posizione ribadita poi dal Concilio di Trento, perché i riformatori avevano riprese e fatte loro le affermazioni delle sette già in precedenza sconfessate. In tal modo alla comunione al calice rimasero legati, ma solo « ab extrinseco », errori dogmatici e si comprende allora la disposizione del canone 852 del Codice di Diritto canonico, che tassativamente limitava la comunione alla sola specie del pane. Un po' come per il problema dell'uso del volgare nella Liturgia, esso pure accantonato a Trento dalla Chiesa e vincolato da apposite leggi, perché svisato dagli errori teologici della Riforma.

Trattandosi comunque di argomento disciplinare, la posizione della Chiesa non poteva essere evidentemente così rigida e assoluta, come se si fosse trattato di affermazione di principio. La comunione al calice, sempre considerata legittima, è rimasta pure sempre possibile, anche se limitatamente a una concessione particolare del Papa o all'eventuale partecipazione a una Messa di rito orientale.

## 6. - L'apertura del Vaticano II e le sue motivazioni

Bastava che i tempi maturassero. Una volta dissipato il timore del *periculum fidei*, si sarebbe potuto riconsiderare il problema con oggettiva serenità e avviarlo così a una soluzione o almeno a un principio di soluzione. Questo è avvenuto al Vaticano II, esattamente come per il problema della lingua.

A questo avvio e a questa soluzione hanno concorso specialmente due motivi: l'approfondita teologia del segno liturgico, il desiderio di favorire una migliore partecipazione al mistero dell'Eucaristia mediante la piena manifestazione del segno.

L'approfondimento teologico del segno liturgico esigeva che non ci si contentasse sempre e unicamente della validità, ma che fosse ridato al rito sacramentale l'aspetto e il contorno nativo, in cui l'Eucaristia era stata da Cristo istituita e dalla Chiesa per lunghi secoli celebrata. Per volontà positiva di Cristo, l'Eucaristia è legata, nella sua istituzione, al banchetto rituale ebraico, alle benedizioni tradizionali non sul pane soltanto, ma sul pane e sul vino, e, di riflesso, alla ricchissima tematica storico-simbolica dei banchetti biblici. Il pane e il vino dell'Eucaristia rievocano il mistero salvifico della Pasqua, lo ripre-

sentano in sacramentale efficacia e ne preannunciano il compimento definitivo nel banchetto eterno del cielo. Non solo: il calice in particolare ha un suo profondo riferimento alla « nuova ed eterna alleanza » sancita nel sangue di Cristo, tra Dio e il suo popolo santo. Ora tutta questa pregnanza di significazioni bibliche è posta, come un tempo, nel debito rilievo e così la partecipazione all'Eucaristia raggiunge la pienezza del *sacramentum refectiois sanctae*, a tutto vantaggio della fede e della pietà dei fedeli. Questo sviluppo liturgico disciplinare del Concilio va senza dubbio inserito anche in un clima di maggiore apertura ecumenica, senza, peraltro, compromessi dogmatici o riflessi negativi di sorta.

## **7. - Richiami catechetici a principî dottrinali**

Per questo la restaurazione non ha voluto ignorare né l'appiglio storico delle implicazioni dottrinali, né le difficoltà di sempre nell'applicazione pratica. Per le prime, la Costituzione conciliare fa subito un richiamo esplicito ai « principî dottrinali sanciti dal Concilio di Trento », principî che devono restare « fermi ». Sono noti questi principî.

a) Nessun obbligo di diritto divino di comunicarsi sotto le due specie, per chi non celebra la Messa, si tratti di laici o di membri del clero. Quel Gesù che disse: « Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita », disse pure: « Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno ».

b) Salva la sostanza dei sacramenti, la Chiesa ha potere nativo e diritto pieno di regolarne la disciplina; in questo caso di permettere o imporre la comunione sotto una sola specie.

c) Totale e integra è la presenza di Cristo sotto ognuna delle due specie e quindi di nessuna grazia necessaria alla salvezza si può restar privi, per il fatto di comunicarsi sotto una specie soltanto.

## **8. - Precisazioni concrete**

Salvi dunque questi principî, viene concessa la comunione sotto le due specie, ma con due limitazioni assai importanti: anzitutto, i singoli casi devono essere « definiti » cioè esattamente determinati dalla Santa Sede; e poi, anche per questi casi, la concessione pratica compete al Vescovo.

Sono appunto queste limitazioni che risolvono indirettamente quasi tutte le difficoltà pratiche.

Il Decreto generale *Ecclesiae semper* del 7 marzo 1965, integrando l'esemplificazione dell'art. 55 della Costituzione, fa l'elenco delle persone alle quali può essere consentita, in determinati casi, la comunione al calice, e fissa le modalità per tale comunione.

Le modalità — sottoposte esse pure al giudizio del Vescovo — corrispondono a quelle già indicate per i sacerdoti nella concelebrazione: direttamente al calice, con la cannuccia, con il cucchiaino, per « intinzione ».

Con eloquente tendenza a una normativa sempre più allargata, l'elenco del Decreto generale *Ecclesiae semper*, venne poi ripreso e integrato dalla Istr. *Eucharisticum mysterium* del 25 maggio 1967 n. 32 (cfr. anche l'*Institutio generalis* del Messale Romano, nn. 76 e 242, nella prima edizione del 3 aprile 1969), ulteriormente aggiornato nell'edizione riveduta dall'*Institutio generalis* (26 marzo 1970, nn. 76 e 242), ripreso poi e confermato nell'Istr. *Sacramentali Communione* del 29 giugno 1970.

## **9. - Altri casi lasciati alle Conferenze Episcopali**

L'Istruzione *Sacramentali Communione* precisa però che spetta alle Conferenze Episcopali stabilire modalità, motivazioni e condizioni in base alle quali gli Ordinari possano concedere la comunione sotto le due specie anche *in altri casi* di grande importanza per la vita spirituale di una comunità o di un gruppo di fedeli (n. 2).

Tali casi vengono poi determinati in concreto dagli Ordinari nell'ambito della loro giurisdizione, purché però — e la raccomandazione è insistentemente ribadita — siano ben precisati e purché precisati e omogenei siano anche i gruppi che usufruiscono della concessione.

## **10. - Casi stabiliti dalla C.E.I.**

In forza appunto di questa apertura dell'Istruzione, l'XI Assemblea Generale della C.E.I. ha stabilito di allargare la concessione della Comunione sotto le due specie ai casi e alle persone qui sotto indicate:

a) a tutti i membri degli istituti religiosi e secolari, maschili e femminili e a tutti i membri delle case di educazione o formazione religiosa o sacerdotale, quando partecipano collegialmente alla Messa della comunità (cfr. *Institutio generalis*, n. 76);

b) a tutti i partecipanti alla Messa comunitaria in occasione di un incontro di preghiera o di un convegno pastorale;

c) a tutti i partecipanti a Messe che già comportano, per alcuni dei presenti, la comunione sotto le due specie, a norma del n. 242 dell'*Institutio generalis*.

## **11. - Casi in cui si può dare la comunione sotto le due specie**

Secondo il giudizio del Vescovo e previa una conveniente catechesi, si può dunque concedere la comunione al calice nei casi seguenti:

1) ai neofiti adulti nella Messa che segue il loro Battesimo; ai cresimati adulti nella Messa della loro Confermazione; ai battezzati che vengono accolti nella prima comunione della Chiesa;

2) al padrino, alla madrina, ai genitori e al coniuge nonché ai catechisti laici del battezzato adulto nella Messa della sua iniziazione cristiana;

3) agli sposi nella Messa del loro Matrimonio e nella Messa del loro giubileo;

4) agli ordinati nella Messa della loro Ordinazione;

5) ai genitori, ai familiari e ai benefattori, che partecipano alla Messa di un sacerdote novello;

6) a un infermo e a tutti coloro che lo assistono nell'amministrazione del Viatico, quando si celebra la Messa nell'abitazione del malato;

7) alla badessa nella Messa della sua benedizione; alle vergini nella Messa della loro consacrazione; ai professi (di ambo i sessi) e ai loro genitori, parenti e confratelli nella Messa in cui emettono per la prima volta i voti religiosi o li rinnovano o fanno la professione perpetua; a tutti i suddetti nella Messa del loro giubileo;

8) ai coadiutori missionari laici nella Messa in cui sono ufficialmente mandati e a quanti altri ricevono *intra Missam* una missione da parte della Chiesa;

9) al diacono, all'accollito e ai ministri che esercitano il loro ufficio nella Messa con canti;

10) a tutti coloro, anche laici, che nella concelebrazione svolgono un vero ufficio liturgico e a tutti gli alunni dei seminari o studentati Religiosi che vi prendono parte;

11) a tutti i membri degli istituti religiosi e secolari, maschili e femminili e a tutti i membri delle case di educazione e formazione religiosa o sacerdotale, quando partecipano collegialmente alla Messa della comunità;

12) a tutti i partecipanti alla Messa comunitaria in occasione di un incontro di preghiera o di un convegno pastorale;

13) a tutti i partecipanti a Messe celebrate in ricorrenze particolari che già comportano, per alcuni dei presenti, la comunione sotto le due specie;

14) ai sacerdoti che prendono parte a grandi celebrazioni e non possono celebrare o concelebbrare.



## 12. - Indicazioni pratiche

La facoltà della comunione sotto le due specie suppone sempre la dovuta catechesi sulla linea di quanto detto sopra ed esige che tutto si svolga con rispetto, dignità e pietà.

In particolare:

*a)* tra i modi previsti, ha la preminenza, a motivo del segno, quello della comunione fatta bevendo allo stesso calice; se però, nel caso di molti comunicandi, lo si ritiene più conveniente, si ricorra al rito per intinzione;

*b)* la comunione deve essere distribuita; i comunicandi non possono quindi né accostarsi direttamente all'altare, né passarsi l'un l'altro il calice;

*c)* se la comunione vien fatta al calice, è lo stesso celebrante che la distribuisce prima con il pane consacrato e poi con il calice; se i comunicandi sono molti, il celebrante può farsi aiutare da un altro sacerdote o da un diacono o da un accolito o, in mancanza di questi, da un ministro straordinario debitamente autorizzato;

*d)* se la comunione viene fatta per intinzione, il celebrante che la distribuisce può far sorreggere il calice (o la pisside) da un fedele debitamente preparato.

In ogni caso si abbia riguardo alla libertà dei fedeli che desiderano comunicarsi con la sola specie del pane.

\* \* \*

Valga quest'ampliamento della facoltà di fare la comunione sotto le due specie a meglio evidenziare il segno del convito eucaristico, perché i fedeli partecipino con fede sempre più viva e con intenso amore al Corpo e al Sangue del Signore nell'attesa di partecipare per sempre al convito escatologico della nuova ed eterna alleanza nella casa del Padre.

Roma, 16 gennaio 1975.

ANTONIO CARD. POMA  
*Presidente della C.E.I.*

# Nota sul Rito della Penitenza

## Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.

---

*Con lettera della Segreteria Generale n. 1198/74 del 7.IX.1974 è stato chiesto ai membri della Conferenza il voto circa alcune precisazioni sul Rito della Penitenza; due sono risultate approvate, mentre non si sono riscontrati in Italia casi tali da ammettere l'assoluzione generale (cfr. « Notiziario della C.E.I. » n. 10 del 5.XI.1974, pp. 235-237).*

*La Presidenza della C.E.I. ha predisposto la seguente Nota, esaminata e approvata dalla Commissione episcopale per la Liturgia, che viene ora pubblicata con valore normativo in tutto il territorio nazionale.*

Il nuovo *Rito della Penitenza*, pubblicato il 7 febbraio 1974, subito tradotto in italiano ed entrato sostanzialmente in vigore il 21 aprile seguente, è attualmente oggetto di studio e di approfondimento nelle varie diocesi d'Italia. Ci consta infatti, e ne siamo particolarmente lieti, che si vanno moltiplicando corsi, incontri, convegni, sulla teologia, la liturgia, e la pastorale della Penitenza, in vista di una progressiva ed efficace attuazione del nuovo rito in tutte le sue parti.

In questo fervore di iniziative si inserisce molto opportunamente il recente documento della nostra Conferenza Episcopale su « Evangelizzazione e sacramento della Penitenza »: si è voluto con esso puntualizzare alcuni problemi connessi con la pratica del sacramento, e sorreggere la pratica stessa con indicazioni dottrinali e orientamenti pastorali che aiutino sacerdoti e fedeli a scorgere, nella celebrazione fruttuosa e degna del sacramento della Riconciliazione, un momento forte dell'itinerario penitenziale che deve caratterizzare tutta la loro vita cristiana.

Ora, quasi a integrazione del documento stesso, specialmente nella sua parte dispositiva, rendiamo note le decisioni prese dall'XI Assemblea Generale della C.E.I. allo scopo di precisare alcuni particolari, che le Premesse al nuovo rito attribuiscono al compito normativo delle Conferenze Episcopali dei singoli paesi.

### **1. - Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale**

(cfr. *Rito della Penitenza*, nn. 31-34 e 39 b; « *Evangelizzazione e sacramento della Penitenza* », nn. 98-100).

Il diritto comune già prevedeva, in casi di emergenza con pericolo di morte, l'eventualità dell'assoluzione collettiva a più penitenti sinceramente pentiti, anche senza la previa confessione dei peccati.

Il nuovo Rito della Penitenza, riprendendo quanto già disposto dalle *Normae pastorales* del 16 giugno 1972, estende questa possibilità ad altri casi nei quali ricorrano particolari e precise condizioni globalmente intese; della presenza effettiva di tali condizioni e, quindi, della liceità d'impartire in quei dati casi l'assoluzione sacramentale in forma collettiva, è giudice il Vescovo diocesano d'intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale.

I Vescovi italiani, singolarmente interpellati sul problema, non convengono sull'effettiva presenza, in Italia, di situazioni tali che giustifichino la necessità e, quindi, la liceità della concessione, sia pure in casi particolari, dell'assoluzione collettiva.

Resta quindi stabilito che le forme del nuovo Rito lecitamente ammesse in Italia, sono soltanto la prima o « Riconciliazione dei singoli penitenti » e la seconda o « Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale ». La terza forma, invece, rimane come prima legata ai soli casi di emergenza con pericolo di morte, come già previsto dal diritto comune.

I Vescovi italiani, profondamente convinti che non tanto con l'adozione dell'assoluzione collettiva, quanto piuttosto con la dovuta catechesi e con una ben preparata e opportunamente scaglionata celebrazione individuale o comunitaria della Penitenza si possono e si devono portare i fedeli a quella « conversione » del cuore, che nel sacramento si esprime e si rafforza. Ciò premesso raccomandano le prime due forme, la seconda specialmente, come quella che « risulta particolarmente adatta per l'affermazione del senso comunitario-ecclesiale, non disgiunto dall'insostituibile efficacia dell'incontro personale con il ministro della riconciliazione ».

## **2. - Facoltà d'ascoltare le confessioni**

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 9 b e 39 a).

Dati i contatti e gli scambi sempre più frequenti tra diocesi e diocesi, l'Assemblea dei Vescovi ha deciso che, in conformità con quanto già avviene in varie regioni, la facoltà di ascoltare le confessioni data dall'Ordinario s'intenda estesa ipso facto su scala regionale.

Nulla vieta che detta facoltà venga eventualmente estesa su scala interregionale, previo però il necessario accordo tra le Conferenze regionali interessate.

## **3. - Casi riservati**

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 38 a).

La revisione dei casi riservata è affidata alle Conferenze regionali allo scopo di avere nella stessa zona pastorale un orientamento comune.

#### 4. - Il Confessionale

(cfr. *Rito della Penitenza*, n. 12 e 38 b e 39 a; « *Evangelizzazione e sacramento della Penitenza* », n. 98).

Per decisione dell'XI Assemblea Generale della C.E.I., sulla linea di quanto già comunicato con Notificazione della Presidenza in data 22 marzo 1974, deve essere conservato nelle Chiese, negli oratori e nei luoghi sacri il confessionale di tipo tradizionale.

Si dà però mandato alle Commissioni regionali o interregionali per la Liturgia e l'Arte sacra di studiare, predisporre e presentare alle Conferenze Episcopali regionali un adattamento del confessionale al nuovo rito della celebrazione della Penitenza per facilitare il colloquio aperto tra sacerdote e penitente.

L'approvazione dell'eventuale adattamento spetterà ai singoli Ordinari.

#### 5. - Abito liturgico

(cfr. *Rito della Penitenza*, nn. 38 a e 39).

Quanto all'abito liturgico per la celebrazione del sacramento, l'Assemblea dei Vescovi ha approvato quanto segue:

- nella celebrazione comunitaria: alba e stola;
- nella celebrazione individuale in luogo sacro: alba e stola, oppure talare e stola.

## Applicazione di una Messa a vantaggio delle opere per le migrazioni

---

Per speciale Indulto della Sacra Congregazione per il Clero, i Parroci italiani hanno finora applicato ogni anno una delle « *Missae pro populo* », secondo le intenzioni della Presidenza della C.E.I., a vantaggio delle Opere per le Migrazioni.

Per adeguarsi alla mutata situazione, a seguito dell'entrata in vigore del Motu proprio « *Firma in traditione* » del 13.IV.1974, si invitano gli Ordinari a voler richiedere dai singoli Parroci l'applicazione ogni anno e per lo stesso scopo, *ad mentem* della Presidenza della C.E.I.,

di una delle Messe binate o trinate che i Parroci sono tenuti a trasmettere alle loro Curie, o comunque una elemosina corrispondente.

Il numero delle Messe così applicate va comunicato direttamente all'U.C.E.I. (Ufficio Centrale Emigrazione Italiana, Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA), unitamente all'offerta della « Giornata delle Migrazioni », ora anticipata alla terza domenica di novembre.

Roma, 17 marzo 1975.

LA SEGRETERIA GENERALE DELLA C.E.I.

## **Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena »**

---

PREFETTURA DI ROMA - PROT. N. 60980/840, DIV. I/CULTI.

Si trasmette copia conforme del decreto presidenziale del 2.I.1975 registrato alla Corte dei Conti il 13.2.1975, reg. 8, f. 130, relativo all'oggetto.

Si prega tener presente che di detto provvedimento non saranno rilasciate altre copie, essendo valide a tutti gli effetti le copie notarili e quelle autenticate in una delle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e cioè:

- 1) quando è fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- 2) quando è fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato o conservato l'originale;
- 3) quando è fatta dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento.

p. IL PREFETTO  
Direttore di Sezione  
(Mario Pesoli)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 30 luglio 1974 di Mons. Enrico Bartoletti, Presidente e Legale rappresentante della Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », con sede in Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione stessa, eretta canonicamente con decreto 19 aprile 1974 del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in virtù dei poteri conferitigli dalla Santa Sede con speciale delega 20 marzo 1974; visto l'allegato statuto; ritenuto che l'ente si propone di promuovere, organizzare e sostenere la pastorale religiosa nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell'Episcopato Italiano; considerato che il patrimonio, costituito dalla somma di lire 50.000.000 (cinquantamiloni) depositata presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma, è da ritenersi sufficiente per il conseguimento delle finalità statutarie; visti gli articoli 29, lettera d), del Concordato con la Santa Sede, 4 della legge 27 maggio 1929, n. 643, e 17 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262; vista la legge 6 aprile 1933, n. 455; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

DECRETA:

### Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena », con sede in Roma, con i fini ed il patrimonio nelle premesse indicati.

### Art. 2

E' approvato lo statuto della fondazione predetta, composto da sedici articoli che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma Addì 2 Gennaio 1975

F.to LEONE - C.fto GUI  
Visto, il Guardiasigilli REALE

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI  
addì 13 febbraio 1975,  
Atti di Governo, registro n. 8, f. n. 130

*Il presente Decreto del Presidente della Repubblica è stato pubblicato nella G.U., n. 52, in data 24.II.1975.*

## STATUTO

### Art. 1

La Fondazione di religione « Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena » ha sede in Roma in Circonvallazione Aurelia n. 50.

### Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere la pastorale religiosa nelle sue varie forme, con particolare riguardo al coordinamento dei comuni interessi apostolici dell'Episcopato italiano.

### Art. 3

Per il conseguimento dello scopo istituzionale, la fondazione potrà porre in essere tutte le attività correlate ai molteplici aspetti dell'apostolato cattolico, in armonia con la pluralità e relatività pretese dalle contingenti esigenze dell'apostolato stesso quanto alla sua sostanza ed alle sue modalità.

### Art. 4

La fondazione è amministrata da un Consiglio, composto di 7 membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Essi sono nominati dal presidente pro-tempore della Conferenza Episcopale Italiana, in virtù delle speciali attribuzioni conferitigli dalla Santa Sede, ivi compresa la potestà del controllo ca-

nonico sulla fondazione e del rilascio di tutte le certificazioni di legge.

### Art. 5

I membri del consiglio durano in carica un triennio e sono riconfermabili.

### Art. 6

Spetta al presidente:

a) rappresentare legalmente la fondazione ad ogni effetto di legge;

b) provvedere in materia di ordinaria amministrazione;

c) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e di eseguirne le deliberazioni;

d) di procedere all'assunzione del personale.

### Art. 7

Il consiglio stabilisce annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della fondazione, inteso l'Episcopato italiano.

### Art. 8

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente su richiesta di almeno due dei suoi membri o quando il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 9

Nella riunione ordinaria di fine anno il Consiglio delibera il bilancio preventivo dell'esercizio veniente e in quella da tenersi nel primo trimestre dell'anno delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, appena deliberati, dovranno essere sottoposti per la loro efficacia all'approvazione del presidente pro-tempore della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 10

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi prendano parte almeno quattro membri, compreso il presidente, e le relative deliberazioni sono valide quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di votazione, s'intende valevole la deliberazione cui ha acceduto il presidente.

Art. 11

Per la validità degli atti di gestione straordinaria del patrimonio fondazionale è necessario che le relative deliberazioni riportino un numero di voti non inferiore alla maggioranza dei membri del consiglio, nonché le autorizzazioni canoniche qualora i valori eccedano i limiti di competenza previsti per gli Ordinari Diocesani.

Art. 12

Il Consiglio elegge tra i membri il Segretario-tesoriere. A questi compete la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, la tenuta dei verbali, dei

documenti d'archivio nonché delle scritture contabili.

Art. 13

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). Esso potrà essere incrementato da lasciti e da donazioni che perverranno a tale scopo. I mezzi di gestioni saranno costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte nonché da oblazioni di persone fisiche e di enti pubblici o privati.

Art. 14

Il Consiglio provvederà ad adottare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 15

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione i suoi beni saranno devoluti alla Santa Sede, perché ne disponga in favore dell'Episcopato italiano.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme civili e canoniche in materia.

Roma, 29 aprile 1974

*Visto: D'ordine del Presidente  
della Repubblica*

*Il Ministro dell'Interno*

LUIGI GUI

*Il Presidente  
della Conferenza Episcopale  
Italiana*

ANTONIO CARD. POMA



## **Giubilei sacerdotali nell'Anno Santo a Roma**

---

Il Presidente del Comitato Centrale per l'Anno Santo, con lettera circolare n. 5085 del 30.I.75, diretta ai Presidenti dei Comitati Nazionali e per conoscenza ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, ha comunicato che il 29 giugno 1975, nel quadro delle celebrazioni dell'Anno Santo in Roma, il Santo Padre invita i presbiteri che nel 1975 celebrano il 25° e il 50° dell'Ordinazione sacerdotale, alla solenne funzione, durante la quale impartirà l'Ordine Sacro a candidati provenienti dalle varie diocesi del mondo.

Le adesioni dovranno pervenire allo stesso Comitato Centrale in modo tempestivo.

### **Il Direttore dell'Ufficio della Segreteria Generale della C.E.I. nominato Vescovo**

---

Il Santo Padre Paolo VI, in data 21 marzo 1975, ha nominato Mons. Enzo D'Antonio, Direttore dell'Ufficio della Segreteria Generale della C.E.I., Vescovo di Trivento e Coadiutore c.j.s. dell'Arcivescovo di Boiano - Campobasso.

Mons. D'Antonio, nato a Lanciano il 16 maggio 1925, ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1949.

Dopo aver ricoperto diversi incarichi in Diocesi, fu chiamato a Roma per lavorare nell'Azione Cattolica Italiana; nell'ottobre del 1966 iniziava il suo servizio alla Segreteria Generale della C.E.I., in qualità di Direttore dell'Ufficio di Segreteria.

Tra le molteplici attività svolte a servizio dei Vescovi d'Italia, va ricordata la realizzazione di molte edizioni ufficiali dei libri liturgici, dai Riti al Messale e ai Lezionari, e della « editio princeps » della Bibbia della C.E.I.

Mons. D'Antonio è stato pure, durante questi anni, redattore del « Notiziario » della C.E.I.

## Riconoscimento civile dei nuovi enti

---

La Direzione Generale degli Affari di Culto, con lettera circolare 20 marzo 1975, n. 0229/13.FG.1.1, ha stabilito il livello minimo per le dotazioni iniziali da costituire per il riconoscimento civile delle parrocchie e vicarie autonome di nuova erezione rispettivamente in lire 185.000 e 90.000 al netto di qualsiasi onere gravante sul beneficio.

L'aggiornamento è richiesto per il principio di legge, che subordina ogni riconoscimento al rapporto in misura di almeno uno a quattro fra la rendita dotale e i limiti legali di congrua.

Ne segue che essendo stati elevati detti limiti con legge 26 luglio 1974, n. 343, anche la dotazione iniziale degli enti per i quali si richiede il riconoscimento dev'essere elevata e riportata al rapporto da uno a quattro.

Ed essendo la legge n. 343 anche retroattiva, le nuove misure sono richieste per tutte le istanze, comprese quelle pendenti « che verranno restituite perché siano integrate le dotazioni inferiori alle misure stabilite ».

Lo stesso criterio vale per gli altri enti congruabili (per es. canonicati, mansionariati ecc.).

Nondimeno la lettera circolare sopracitata prevede la possibilità di una dotazione iniziale inferiore alla misura di lire 185.000 e 90.000, però « in casi eccezionali e, in particolare, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti della indispensabilità del servizio religioso e della impossibilità di attribuire all'ente beneficiario una maggiore rendita non al di sotto della metà della nuova misura ».

La sussistenza di tali circostanze dovrà risultare dall'istruttoria.



